

***UFFICIO COMMERCIO***

**NORME E DIRETTIVE PER  
L'ATTIVITA' DEL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE**

*Riferimenti normativi:*

*D.LGS 31 marzo 1998 n.114*

*L.R. 21 marzo 2000 n. 15*

**CAPITOLO PRIMO – CONSIDERAZIONI GENERALI**

## **1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI**

Il D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, prevede che le regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime.

Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

Il Comune deve individuare altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree protette.

Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. e successive modifiche.

Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

## **1.2 DISPOSIZIONI GENERALI**

La regione Lombardia con la legge 21 marzo 2000 n. 15, ha emanato gli indirizzi di programmazione del commercio su aree pubbliche, intesi a favorire la razionalizzazione ed il potenziamento della rete distributiva esistente, offrire opportunità di ingresso nel settore a nuovi operatori commerciali e tutelare l'interesse generale dei consumatori attraverso una struttura commerciale che assicuri efficienza, razionalità e convenienza del sistema.

### **1.3.CRITERI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE**

Il Comune nel predisporre i propri atti programmatici in materia di commercio su aree pubbliche, deve perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

a-favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b-assicurare, con riguardo al commercio su aree pubbliche, il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c-rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercantili e fieristiche, con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

d-valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone, nei quartieri e nei comuni montani non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e-salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli alla tutela del patrimonio artistico ambientale;

f-favorire le zone in via di espansione e le zone cittadine a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico regionale;

g-salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercantili di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;

h-favorire l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri abitati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità;

i-assicurare che l'individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

l-localizzare le aree mercantili e fieristiche in modo da consentire un facile accesso ai consumatori, sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori, il minimo disagio alla popolazione residente, la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto

della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitarie, viabilistici e di pubblica sicurezza.

#### **1.4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**

Il Comune nell'individuare le aree deve far riferimento e quindi osservare:

- le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- i vincoli per determinare zone o aree, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
- le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

#### **1.5. VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PARTICOLARI ZONE**

Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

### **CAPITOLO SECONDO – DEFINIZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Il D.lgs 31 marzo 1998 n. 114, stabilisce che per commercio su aree pubbliche si intende:

- l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivitaa'.

## **2.1 MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.**

Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:

- su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- su qualsiasi area purcha' in forma itinerante.

L'esercizio dell'attivita' e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a societa' di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica o la sede legale.

L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanita' con apposita ordinanza. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali

marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita' marittime che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle aree protette.

Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

## **2.2 DEFINIZIONE DISPOSIZIONI REGIONALI RIGUARDANTI LE AREE MERCANTALI.**

Con la Regionale del 21 marzo 2000 n. 15 sono stati emanati gli indirizzi di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, cosi' come previsto dall'art. 28 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 114.

## **2.3 TIPOLOGIA DEI MERCATI.**

Per mercato si intende:

l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzati o meno e destinati dall'esercizio dell'attivita' per uno o piu' giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi.

Per mercato specializzato o esclusivo:

quando il 90% dei posteggi e' destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con una periodicita' non superiore al mese.

Per mercato stagionale:

quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

Per mercato straordinario si intende:

l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza rassegnaione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono, oltre che collegati ad eventi particolari, nel periodo: natalizio, pasquale, estivo.

Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate piu' di 12 giornate di mercato straordinario.

## **2.4 AREE PRIVATE**

Qualora piu' soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o piu' giorni della settimana o del mese, la stessa puo' essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di prioritari nell'assegnazione dei posteggi su dette

aree. In caso di piu' aree messe a disposizione ai sensi del comma precedente, hanno la priorit  quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

## **2.5 PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLA RETE MERCANTALE**

L'obiettivo della Regione per il triennio 2000-2002 prevede uno sviluppo del 3% della rete mercantile comunale esistente nell'ambito della Regione. Sempre nel triennio 2000-2002 la Giunta Regionale puo' autorizzare l'istituzione o l'ampliamento dei mercati oltre il 3% previsto e comunque fino ad un massimo di 1000 nuovi posteggi nell'ambito della regione, a seguito di valutazione dei seguenti elementi:

- le caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 114;
- favorire l'individuazione di nuove aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri abitati evitando il congestionamento del traffico e della viabilit  cittadina;
- assicurare che l'individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale gi  esistente nel territorio comunale;
- consentire un facile accesso ai consumatori;
- garantire sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- creare il minimo disagio alla popolazione residente;
- consenta la salvaguardia dell'attivit  commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- stabilisca un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- promuovere l'aggregazione associativa degli operatori mediante la costituzione di cooperative o consorzi per la gestione dei servizi mercantili.
- l'individuazione di nuove aree mercantili in stretta correlazione con l'incremento della domanda.

I comuni, in conformita' ai precedenti indirizzi generali possono ampliare fino ad un massimo del 20 % la superficie della rete mercantile esistente mantenendo inalterato il numero dei relativi posteggi. I criteri e i parametri da utilizzare per le valutazioni degli elementi sopra indicati saranno determinati dalla Giunta Regionale.

## **2.6 POSTEGGI – DISPOSIZIONI GENERALI**

Gli standard dimensionali minimi che il comune prende a riferimento per i posteggi dei mercati di nuova istituzione e per quelli potenziali o ampliati sono stabili dalla Giunta Regionale. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se cio' non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonche' delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

La concessione del posteggio mercantile o isolato ha una durata di dieci anni, eccettuati i casi di concessioni gia' esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore, e puo' essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato. Fatti salvi in ogni caso gli effetti della predetta comunicazione, il comune puo' provvedere ad appositi avvisi in vista della scadenza della concessione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o societa' di persone, puo' avere in concessione un massimo di due posteggi, purché non vicino ad operatori dello stesso settore merceologico. L'operatore commerciale ha diritto a utilizzare il posteggio assegnato per tutti i prodotti oggetto della sua attivita', nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonche' delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi. Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato continuamente aggiornata. I soggetti gia' concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art. 5 della legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto richiedente e' gia' titolare.

## **2.7 POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI.**

Ai produttori agricoli puo' essere riservato fino ad un massimo del 3% dei posteggi mercantili complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortofrutticoli.

## **2.8 POSTEGGI RISERVATI ALL'ATTIVITA' DI BATTITORE**

I posteggi utilizzati dagli operatori che esercitano l'attivita' con il sistema del "battitore" non ancora assegnati in concessione al momento dell'entrata in vigore della legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15, devono essere riservati ai predetti operatori. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge 21 marzo 2000 n. 15, la Giunta Regionale procede all'individuazione dei posteggi di cui trattasi e degli

operatori esercitanti l'attività con il sistema del battitore. Gli operatori individuati dal provvedimento della Giunta Regionale occupano i predetti posteggi, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazione concordato con il comune. Il comune non può modificare la destinazione dei posteggi destinati agli operatori battitori salvo che gli stessi rinunciano al posteggio o non utilizzano lo stesso per periodi complessivamente superiori a 4 mesi in ciascun anno solare. In tal caso il comune può modificare la destinazione dei posteggi stessi e rassegnarli con le modalità previste per gli altri posteggi.

Il comune non può destinare nuove aree mercantili per l'esercizio dell'attività del battitore.

## **2.9 DISPOSIZIONI IN MATERIE DI ORARI**

Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:

- l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
- la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
- è vietata l'istituzione di mercati che si svolgono in giornate domenicali o festive;
- sono fatti salvi i mercati istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si effettuano nelle giornate domenicali o festive;
- è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;
- limitazione temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;
- si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui al titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

## **2.10 COMMISSIONE CONSULTIVA**

La L.R. 21 marzo 2000 n. 15, prevede che nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e del comune interessato, mentre nei comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti la costituzione della commissione è facoltativa.

La commissione e' nominata dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabilite dal comune, sentiti i soggetti indicati al comma 1.

La commissione e' sentita in riferimento alla:

- 1 programmazione dell'attivita';
- 2 definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- 3- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- 4- predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi per oggetto l'attivita' di commercio su aree pubbliche.

qualora la commissione non sia stata istituita, il comune sente obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1.

## **CAPITOLO TERZO – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI REGIONALI RIGUARDANTI LE AREE PER LE FIERE**

### **3. DEFINIZIONE DELLE FIERE**

In generale per fiere od iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivitaa'.

Sono considerate:

fiera specializzata la manifestazione dove almeno il 90% dei posteggi e' destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari;

fiera locale la manifestazione dove almeno il 90% dei posteggi e' destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari;

fiera locale la manifestazione come la precedente che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartiere.

#### **3.1 AREE PER LE MANIFESTAZIONE FIERISTICHE**

Le aree destinate alle fiere sono individuate dal comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazione previste dalla vigente normativa. Il comune puo' stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

#### **3.2 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorit :

- maggior numero di presenze effettive nella fiera (sono considerate presenze effettive in una fiera le date di cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivit  in tale fiera);
- maggior numero di presenze nella fiera (sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore   in graduatoria in tale fiera senza che vi abbia potuto svolgere attivita');
- anzianit  dell'attivit  di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- settore merceologico;
- ulteriori criteri suppletivi stabiliti dal comune in subordine a quelli precedentemente indicati.

A parit  dei predetti titoli di priorit  la domanda   valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo del comune.

Non sono ammissibili criteri di priorit  basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore ovvero sulla base del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. I titoli di priorit  per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

Lo stesso soggetto non puo' presentare piu' domande di una concessione di posteggio nella stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse.

Ogni operatore non puo' avere piu' di una concessione di posteggio nella stessa fiera. La concessione del posteggio ha la durata limitata ai giorni stabiliti per la fiera.

## **CAPITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Il D.lgs 31 marzo 1998 n. 114, prevede che il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto, oltre che su posteggi dati in concessione, anche su qualsiasi area purch  in forma itinerante.

L'esercizio di tale attivita'   soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a societ  di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attivit  di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante   rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica o la sede legale.

L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una o per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti della attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

L'esercizio nelle aree demaniali marittime è soggetto alla nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

#### **4.1 DISPOSIZIONI REGIONALI PER LE AREE DESTINATE ALL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE.**

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio delle attività in forma itinerante, stabilendo tempi e modalità di sosta.

Nei comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo stabiliti può essere consentito solo in apposite aree individuate dal comune.

Per ogni operatore, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Non sono consentite limitazioni e divieti all'esercizio dell'attività al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del D.lgs 114/98 puo' esercitare l'attivita' in forma itinerante solamente nei giorni in cui non e' concessionario di posteggio.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.59.

## **CAPITOLO QUINTO – DETERMINAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE**

### **5. DETERMINAZIONE DELL'AMPIEZZA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO**

L'art. 28 comma 15 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 prescrive che il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita' del commercio su aree pubbliche. La regione prevede che l'ampiezza delle aree da destinare all'attivita' per il commercio su aree pubbliche siano stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densita' della rete distributiva e della presumibile capacita' di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

#### **5.1 CONSISTENZA ATTUALE DELLA RETE COMMERCIALE**

La rete commerciale del comune e' cosi' composta:

- attivita' commercio al dettaglio in sede fissa n. 63
- esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande n. 18
- attivita' di vendita in forma itinerante presenti in modo costante sul territorio n. 4
- posteggi sul mercato settimanale n. 45
  - di cui n. 12 settore merceologico ALIMENTARE
  - n. 33 settore merceologico NON ALIMENTARE
- posteggi riservati agli agricoltori n. 1

#### **5.2 SITUAZIONE DEMOGRAFICA**

Le indagini anagrafiche negli ultimi anni pongono in evidenza un aumento della popolazione, come indicato nella tabella che segue:

| <b>ANNO</b> | <b>ABITANTI</b> |
|-------------|-----------------|
|-------------|-----------------|

|      |      |
|------|------|
| 1996 | 4698 |
| 1997 | 4708 |
| 1998 | 4787 |
| 1999 | 4868 |
| 2000 | 5015 |

### **5.3 DIMENSIONAMENTO DELL'AREA DA DESTINARE AL MERCATO SETTIMANALE.**

Per quanto affermato nei punti precedenti e' possibile confermare l'attuale ampiezza del mercato settimanale e la relativa consistenza di n. 45 posteggi, come indicati nell'allegata planimetria, e cosi' articolati:

| <b>NUMERO<br/>POSTEGGI</b> | <b>SETTORE</b>    |
|----------------------------|-------------------|
| 12                         | ALIMENTARE        |
| 33                         | NON<br>ALIMENTARE |
| 1                          | AGRICOLTORI       |

### **5.4 INDIVIDUAZIONE DI POSTEGGI AL DI FUORI DELL'AREA DEL MERCATO**

Nella situazione attuale non si ritiene di prevedere posteggi fuori dall'area del mercato settimanale.

## **CAPITOLO SESTO – AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

### **6.1. AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione prevista dall'art. 28, comma 1 lettera a) del D.lgs 114/98 e' rilasciata dal comune sede di posteggio.

### **6.2 ASSEGNAZIONE POSTEGGI**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, prevista dall'art. 28 comma 1 lettera a) del D.lgs 114/98, il comune trasmette alla Giunta Regionale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.L. i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione, compresi quelli riservati ai produttori agricoli.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

### **6.3 PRESENTAZIONE DOMANDA**

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente punto 6.2 deve essere redatta in competente carta legale ed inviata al Comune mediante raccomandata o mediante consegna della stessa direttamente all'ufficio protocollo del comune e deve contenere i seguenti dati:

- generalita' o ragione sociale
- nazionalita'
- codice fiscale
- indirizzo o sede legale
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98
- di non possedere piu' di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato
- il settore o i settori merceologici
- l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione.

In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile dell'ufficio competente ne da' comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. La data di presentazione sara' quella relativa alla presentazione della documentazione richiesta.

### **6.4 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di prioritari':

- 1 maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato
- 2 anzianita' di iscrizione nel registro delle imprese
- 3 anzianita' dell'attivita' di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese

A parita' dei predetti titoli la domanda e' valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.

Contro la graduatoria e' ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa e' pubblicato nel medesimo giorno.

Le domande non accolte verranno archiviate e i richiedenti, qualora interessati ad eventuali nuove assegnazioni, dovranno ripresentare nuova domanda.

## **6.5 RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il comune rilascia la relativa autorizzazione.

L'autorizzazione oltre a consentire l'attività nell'ambito del mercato per il quale è stata rilasciata, abilita il titolare della stessa alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

## **6.6. SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercantili;
- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

## **6.7 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Sindaco revoca l'autorizzazione:

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 114/98;
- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

## **6.8 SUBINGRESSO**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs 114/98.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con obbligo di volturarla.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

## **CAPITOLO SETTIMO – NORME E DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

### **7. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

Nel giorno di VENERDI' nell'area indicata nella planimetria allegata, si svolge il mercato settimanale di merci varie.

Nel caso in cui la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività il mercato avrà luogo nella giornata immediatamente precedente non festiva.

Per particolari esigenze e su richiesta degli interessati e sentite le associazioni provinciali di categoria, può essere disposto diversamente da quanto indicato nel comma precedente.

#### **7.1 RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

La concessione del posteggio è rilasciata ai titolari dell'autorizzazione di cui al capitolo sesto punto 6.5. La concessione ha la durata di dieci anni e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato entro 60 giorni dalla scadenza. In mancanza di rinnovo da parte degli interessati nei termini sopra indicati, si intenderà rinuncia della concessione del posteggio.

## **7.2. PERSONALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE DEL MERCATO**

Alla direzione del mercato e' preposto il responsabile del servizio commercio appositamente incaricato dal Sindaco, al quale spetta il compito di curare l'andamento amministrativo, mentre la vigilanza e la direzione tecnica e' affidata al personale della polizia municipale.

## **7.3 OPERAZIONI DI ACCESSO E SGOMBERO DEL MERCATO**

I titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 6,30 e non dopo le ore 8,00. L'orario di vendita e' stabilito dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

Lo sgombero dell'area dovra' avvenire entro le ore 14,00.

Le operazioni per l'assegnazione dei posti temporaneamente non occupati dal titolare avranno luogo dalle ore 08,10 alle ore 08,30.

Il Sindaco potra' , in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria.

## **7.4 DIMENSIONAMENTO DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA**

Le dimensioni di ogni singolo posteggio sono indicate nella planimetria allegata. L'area di posteggio assegnata e' comprensiva di ogni tipo di ingombro quali: merci, banco, veicolo, tendoni.

Tra un posteggio e l'altro dovra' essere lasciato uno spazio divisorio di almeno m. 0,50 , libero da cose ed attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2,20, misurata nella parte piu' bassa e non deve sporgere dal perimetro del posteggio, come volume, di cm. 0,30.

Il titolare di posteggio puo' porre in vendita tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione commerciale, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonche' delle prescrizioni e delle limitazioni della vigente legislazione.

## **7.5 TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO**

La concessione del posteggio non puo' essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda.

Nel caso di trasferimento dell'azienda relativa al posteggio occupato, il subentrante ha diritto che gli venga rilasciata a suo nome la concessione del posteggio con le stess modalita' e condizioni indicate nella concessione di cui era titolare il cedente.

## **7.6 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI**

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare entro l'orario stabilito, ovvero di cui si ha notizia della non occupazione, viene assegnato per il periodo di utilizzazione, agli operatori che ne facciano richiesta verbale al personale di polizia municipale incaricato della vigilanza del mercato e che siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Al fine dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari il personale incaricato della vigilanza del mercato provvede a formare specifica graduatoria in base alle presenze effettuate dai singoli operatori.

Gli interessati dovranno presentarsi al personale preposto alla vigilanza del mercato esibendo l'originale della propria autorizzazione commerciale per l'annotazione della presenza per la formazione della graduatoria.

L'assegnazione viene effettuata a chi vanta il piu' alto numero di presenze effettive e di presenze nel mercato riferibili all'autorizzazione.

A parita' di presenze si tiene conto della maggior anzianita' dell'attivita' di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Nel caso vengano presentate, da parte di operatori aventi parita' di requisiti, richieste superiori al numero dei posteggi disponibili, si procedera' all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio.

I concessionari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario stabilito possono partecipare all'assegnazione di un posteggio dopo che sia stata effettuata l'assegnazione per tutti gli altri.

## **7.7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.**

Il diritto della concessione del posteggio decade in caso di:

a- mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da documentare entro 5 giorni prima del termine massimo consentito del non utilizzo del posteggio.

La decadenza e' automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

## **7.8 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

Qualora per motivi di pubblico interesse, si renda necessario provvedere a rendere libera l'area occupata dal posteggio, causa la necessita' di eseguire lavori stradali per motivi di viabilita', per un diversa organizzazione dell'area per manifestazioni o altri

motivi di pubblico interesse, la concessione del posteggio puo' essere revocata senza alcun onere per il comune.

Il titolare del posteggio revocato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale di uguale superficie.

In attesa di nuova assegnazione l'operatore ha facolta' di esercitare l'attivita' nell'area che ritiene piu' adatta, nel rispetto delle prescrizioni impartite dai competenti organi comunali, tramite il p personale della polizia municipale, per motivi di viabilita', di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

## **7.9 CAMBIO DI POSTEGGIO**

I titolari di posteggi, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune intesa ad ottenere il trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili ovvero l'autorizzazione a scambiarsi tra concessionari i relativi posteggi, fatto salvo che i settori merceologici siano omogenei.

## **7.10 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

I titolari dei posteggi non devono gettare al suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attivita'.

Alla chiusura del mercato il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti, dovranno essere lasciati puliti ed i rifiuti ed i contenitori usati per confezionare le merci (cassette, cartoni, ecc) devono essere raccolti in sacchi per le immondizie secondo le tipologie utilizzate per il conferimento.

## **7.11 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

il concessionario del posteggio dovra' corrispondere per l'uso del posteggio la tassa di occupazione suolo pubblico determinata dal regolamento comunale, in base alle disposizioni del D.lgs 507/1993 e successive modifiche.

Dovra' essere pure corrisposta la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura e con le modalita' stabilite dal comune nello specifico regolamento.

Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta il divieto di occupare il posteggio fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento, fatte salve le sanzioni previste.

## **7.12 PARTICOLARI DIVIETI PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGIO**

Oltre a quanto stabilito dal D.lgs 114/1998 e dalle disposizioni Regionali in quanto applicabili ai titolari dei posteggi al mercato e' fatto divieto di:

- adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo sul mercato;
- detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servono da banco o da sostegno delle merci che non trovino sistemazione nell'area del posteggio assegnato;
- allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione comunale o di altre autorità competenti;
- danneggiare in qualsiasi modo il suolo, aiuole, piantagioni, segnaletica stradale o qualsiasi altra attrezzatura o pertinenza stradale;
- praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale, salvo per le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci;
- collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;
- accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- lasciare animali liberi;
- usare bilance a stadera o rette a mano;
- usare altoparlanti o altri strumenti acustici per attirare gli acquirenti, salvo che per consentire l'ascolto di dischi o musicassette ai clienti e comunque con volume moderato.

Le trasgressioni alle norme sopra indicate, quando non costituiscono reato ovvero non siano punite da altre leggi o regolamenti, sono accertate e punite con la procedura di cui alla delibera di Consiglio Comunale di mantenimento e/o richiamo in vigore delle preesistente sanzione amministrativa (fino a L. 1.000.000) da applicare con le note procedure amministrative della Legge 689/81. Fino all'approvazione del suindicato provvedimento deliberativo tutte le sanzioni faranno riferimento ai limiti generale di cui all'art. 10 Legge 689/81.

### **7.13 SPOSTAMENTO – SOPPRESSIONE - TRASFERIMENTO DEL MERCATO**

- Spostamento della giornata di effettuazione del mercato

Con provvedimento del Sindaco per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore o per motivi imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitario può essere stabilito che il mercato si svolga in altro giorno non festivo.

- Spostamento del mercato in altra sede

Qualora si rendesse necessario provvedere allo spostamento del mercato temporaneamente o definitivamente, in altra sede per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore o per motivi imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitario, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari o tipo di attrezzatura di vendita.

- Diminuzione dei posteggi

Entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento determinante la diminuzione dei posteggi deve essere data comunicazione alla Regione del numero dei posteggi soppressi

- Aumento del numero dei posteggi

L'aumento dell'organico del mercato deve essere adottato in riferimento alle disposizioni regionali di programmazione previste nel capitolo secondo.

## **Capitolo VIII**

### **DISCIPLINA DELLE FIERE**

#### **Istituzione fiere, sagre, manifestazioni**

### **8.1 Fiere a merceologia esclusiva**

E' consentita l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione delle seguenti festività e manifestazioni:

| <b>Localizzazione</b> | <b>Periodo</b>             | <b>Orario vendita</b> | <b>Numero banchi</b> | <b>Tipologia merceologica</b> |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Piazza Roma           | Santo Patrono<br>15 agosto | 08,00-20,00           | 2                    | dolciumi<br>giocattoli        |
| Piazza Roma           | Festa tutti i Santi        | 08,00-20,00           | 1                    | dolciumi                      |
|                       |                            |                       |                      |                               |

|  |   |             |    |   |
|--|---|-------------|----|---|
| Piazzale cimitero                        | Festa tutti i Santi                       | 08,00–20,00 | 2  | Fiori - piante  |
| Piazza Roma-Via Ten. Belotti Via Marconi | Sagra di San Lucio 2^ Domenica di ottobre | 08,00-22,00 | 27 | n. 9 dolci<br>n. 6 giocattoli<br>n. 6 specialità alimentari<br>n. 6 artigianato nazionale |
| Piazza Mercato                           | Sagra di San Lucio 2^ Domenica di ottobre | 08,00-22,00 | 1  | somministrazione di alimenti e bevande  |

L'Amministrazione Comunale, in aggiunta ai n. 27 posteggi previsti per la sagra di San Lucio in località Piazza Roma, al fine di consentire un miglior servizio agli operatori ed ai frequentatori della fiera, può rilasciare n. 1 concessione per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi punti 8.3, 8.4, 8.7.

Si procede altresì a delegare la Giunta Comunale all'eventuale individuazione di soluzioni alternative, da applicarsi in via sperimentale, relative alle modalità di gestione delle fiere e/o manifestazioni di cui al comma 1.

## **8.2 Fiere straordinarie**

Il Sindaco può autorizzare lo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari e occasionali fiere o manifestazioni mediante assunzione di specifico atto istitutivo, sentite il parere delle Associazioni di categoria.

In caso di superamento del numero di tre edizioni riferite alla medesima fiera, sagra o manifestazione, si applicano integralmente, a partire dalla quarta edizione, le disposizioni che regolano le fiere, sagre e manifestazioni di cui al presente regolamento.

## **8.3 Modalità di presentazione della domanda**

La domanda intesa ad ottenere la concessione dei posteggi in occasione delle fiere di cui al punto 8.1. va redatta in competente carta legale e deve pervenire al comune, mediante lettera raccomandata o recapitata a mano, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, *pena l'esclusione*, e deve contenere:

1. generalità o ragione sociale, indirizzo o sede legale
2. nazionalità
3. codice fiscale
4. recapito telefonico
5. l'esatta indicazione della merceologia trattata, in relazione ai prodotti di cui al punto 8.1. del presente regolamento riferiti ad ogni singola fiera;
6. le dimensioni del veicolo e/o delle attrezzature utilizzate;
7. indicazione delle presenze nelle precedenti manifestazioni.
8. ogni altra informazione utile a corredo della domanda

Alla domanda deve essere allegata:

1. copia dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 114/98 e copia della visura camerale del registro ditte oppure autocertificazione delle stesse, eseguita a norma di legge
2. copia del documento di identità.

#### **8.4 Disposizioni per l'assegnazione dei posteggi**

I posteggi sono assegnati ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.lgs 114/98 *esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche per i prodotti di cui alle tipologie indicate al punto 8.1.*, riferite ad ogni singola fiera, provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti della disponibilità dei posteggi, con le seguenti priorità:

1. a chi vanta il più alto numero di presenze effettive maturate nell'ambito della fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
2. a chi vanta il più alto numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
3. al richiedente con maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle Imprese
4. tipologia merceologica di cui al punto 8.1. Qualora il numero degli operatori commerciali presenti alla spunta ed esercenti le attività di cui al punto 8.1. non fosse sufficiente a coprire la richiesta, l'assegnazione dei restanti posteggi potrà essere valutata di volta in volta dal personale del servizio di Polizia Locale e servizio Commercio sulla base del principio di recupero della "tradizionalità" della Sagra stessa.

A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna agli uffici comunali.

E' fatta salva l'anzianità maturata nelle precedenti edizioni per gli operatori esercenti il commercio dei prodotti ammessi per ogni singola fiera o manifestazione.

I titoli di priorità per la concessione del posteggio nelle fiere sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Lo stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. *Il medesimo soggetto non può avere più di due concessioni di posteggio nella stessa fiera.*

Almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera il servizio preposto pubblica all'albo comunale la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.

All'operatore commerciale assegnatario di posteggio viene rilasciata autorizzazione temporanea per l'esercizio dell'attività di commercio la cui consegna verrà curata direttamente dal personale comunale incaricato, il giorno stesso della fiera o manifestazione.

### **8.5 Utilizzo del posteggio**

L'operatore commerciale assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione della vendita, e' considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore preventivamente comunicati.

In caso di mancata presenza per tre anni consecutivi, fatti salvi i periodi di assenza giustificati e documentati, si provvederà all'azzeramento delle presenze precedentemente maturate.

Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nell'ambito della fiera.

In caso di cessione in utilizzo a qualsiasi titolo, anche parziale, del posteggio a soggetti o aziende terze che non ne abbiano titolo, in caso di recidiva, in aggiunta alla sanzione pecuniaria di cui alla normativa vigente, *viene inibita la possibilità di partecipazione alla fiera per la durata di tre anni.*

### **8.6 Condizioni per l'utilizzo del posteggio**

Condizione per l'utilizzo del posteggio è il pagamento anticipato della tassa occupazione suolo pubblico e raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, secondo le tariffe e modalità stabilite dagli uffici comunali. Gli operatori dovranno accedere all'area non prima di un'ora dell'orario di inizio vendita e dovranno lasciarla libera da ogni cosa, compreso i rifiuti prodotti dallo svolgimento dell'attività, che dovranno essere depositati negli appositi contenitori collocati a cura del comune, entro un'ora dopo l'orario di chiusura vendita.

L'occupazione del posteggio si intende autorizzata esclusivamente con riferimento ai veicoli e/o attrezzature indicati nella domanda di assegnazione.

Particolari modalità e condizioni potranno essere stabilite di volta in volta dai competenti organi comunali, tramite il personale della polizia municipale.

### **8.7. Registro delle spunte e delle presenze**

L'assegnazione dei posteggi non occupati dai concessionari all'apertura della fiera è effettuata sulla base del registro delle presenze e spunte maturate nell'ambito della stessa fiera o manifestazione da istituirsi ex novo dall'entrata in vigore del presente regolamento. E' fatta salva l'anzianità maturata nelle precedenti edizioni per gli operatori esercenti il commercio dei prodotti ammessi per ogni singola fiera o manifestazione purché *esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche per i prodotti di cui alle tipologie indicate al punto 8.1.* Esaurito il suddetto registro si procede ad assegnare i rimanenti posteggi agli operatori presenti secondo i criteri di cui al punto 8.4.

In caso di mancata presenza degli operatori commerciali inseriti nel registro presenze/spunte per tre anni consecutivi, fatti salvi i periodi di assenza giustificati e documentati, si provvederà all'azzeramento delle presenze/spunte precedentemente maturate.

### **8.8. Altre disposizioni**

Agli operatori commerciali spuntisti si applicano altresì le disposizioni stabilite ai punti 8.5 e 8.6 del presente Regolamento.

In caso di subingresso nell'attività commerciale si applicano le disposizioni di cui al capitolo VI punto 6.8. del regolamento comunale "Norme e direttive per l'attività del commercio su aree pubbliche" – Delibera C.C. n. 29/2001 e s.m.i.

Sono abrogati i punti 3.3. e 3.4. del capitolo III del Regolamento Comunale “Norme e direttive per l’attività del commercio su aree pubbliche” – Delibera C.C. nr. 29/2001 e s.m.i”.

## **CAPITOLO NONO - DISPOSIZIONE PER L’ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE**

L’attività commerciale in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi area, purché con mezzi mobili.

L’esercizio dell’attività commerciale in forma itinerante è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Le soste dovranno essere effettuate osservando i divieti e limitazioni previsti dal codice della strada.

### **9.1 ORARI E GIORNATE DI ATTIVITA’**

Il Sindaco, con propria ordinanza, determina l’orario di vendita nell’ambito dei seguenti indirizzi:

#### **- ORARIO GIORNALIERO**

non prima delle ore 08,00 e non oltre le ore 20,00, senza alcuna interruzione meridiana. Nel periodo dell’anno in cui è in vigore l’ora legale l’orario serale può essere fissato alle ore 21,00

#### **- CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

L’obbligo dell’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale sussiste qualora stabilita per l’attività del commercio al dettaglio su aree private.

#### **- GIORNATE DOMENICALI O FESTIVE**

Non è consentita l’attività in forma itinerante nelle giornate domenicali e festive, salvo che per i periodi in cui è consentita l’attività per il commercio al dettaglio in sede fissa

## - PRODUTTORI AGRICOLI

Le presenti disposizioni sono applicabili anche agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

### **9.2 AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del D.lgs 114/98 e' rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di societa' di persone.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- i dati anagrafici e il codice fiscale
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98
- il settore o i settori merceologici
- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante

La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dal suo ricevimento.

L'autorizzazione oltre a consentire l'attivita' in forma itinerante su tutto il territorio nazionale abilita i titolari della stessa alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

### **9.3 SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attivita' sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs 114/98.

Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorita' del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facolta' di continuare provvisoriamente l'attivita' fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

La reintestazione dell'autorizzazione e' effettuata dal comune di residenza del subentrante.

#### **9.4 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione puo' essere sospesa , per un periodo non superiore a venti giorni di calendario, nel caso:

- danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- venga commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione.

#### **9.5 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione e' revocata qualora:

- il titolare non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
- il titolare non sia piu' provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs 114/98;
- il titolare dell'attivita' sospenda l'attivita' per piu' di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita' non superiore a tre mesi;
- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

### **CAPITOLO DECIMO – PRODUTTORI AGRICOLI**

#### **10. DISPONIBILITA' DI POSTEGGI DA ASSEGNARE**

L'assegnazione di posteggi ai produttori agricoli viene effettuata come indicato al punto 6.2. del presente regolamento.

La domanda intesa ad ottenere la concessione di posteggio per produttori agricoli deve contenere, oltre a quanto previsto al punto 6.3 del presente Regolamento, i seguenti altri documenti:

- indicazione del periodo di vendita (annuale o stagionale);
- la qualita' di produttore agricolo mediante certificato in carta libera rilasciato dal Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti da porre in vendita;
- la specifica qualifica di produttore agricolo attestata dall'iscrizione alla camera di commercio nella sezione imprenditori o coltivatori diretti.

## **10.1 ESAME DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli puo' essere annuale o stagionale, inteso quest'ultimo per un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni.

Nel caso di assegnazione di posteggi stagionali possono essere rilasciate piu' concessioni per lo stesso posteggio per le varie stagioni.

Delle domande presentate viene formata una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi secondo i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive nella fiera (sono considerate presenze effettive in una fiera le date di cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale fiera);
- maggior numero di presenze nella fiera (sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore e' in graduatoria in tale fiera senza che vi abbia potuto svolgere attivita');
- anzianita' nella qualita' di produttore agricolo.

A parita' dei predetti titoli la domanda e' valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo del comune.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.

## **10.2 RICONFERMA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.**

La concessione annuale del posteggio ha validita' sino al 31.12. dell'anno in cui e' stata rilasciata. Il titolare, qualora interessato, deve inoltrare comunicazione di riconferma entro il 30.11 per l'anno successivo, diversamente si intende rinunciatario.

La concessione stagionale deve essere riconfermata mediante comunicazione da inoltrare prima della scadenza del periodo in corso, diversamente si intende rinunciatario.

Con la riconferma, sia annuale che stagionale, devono essere depositati i documenti previsti al capitolo decimo punto 10. numeri 2 e 3.

## **10.3 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI.**

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati avviene secondo i criteri indicati al punto 7.6 del presente regolamento tenendo conto, a parità di presenze, della maggior anzianità nella qualità di produttore agricolo.

#### **10.4 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Per la decadenza e la revoca della concessione si seguono i criteri indicati ai punti 6.6. e 6.7 del presente Regolamento.

Per la concessione stagionale la decadenza è determinata dal mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a 45 giorni in ciascun periodo.

#### **CAPITOLO UNDICESIMO - FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI**

Qualora nel comune non sia stata istituita la commissione consultiva riportata al punto 2.10 del presente regolamento, per l'esame e per l'approvazione dei seguenti provvedimenti DEVONO essere sentite obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e del comune interessato:

- 1- programmazione dell'attività;
- 2- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- 3- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- 4- il numero dei posteggi;
- 5- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- 6- definizione di criteri per la determinazione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- 7- predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi per oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

